

SCHEDA SULLE LEGGI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Oggi in Italia è in vigore il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUSL). Questo testo unico ha riunito, riformato ed armonizzato le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni. Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 106 del 2009 sono state aggiunte al TUSL disposizioni integrative e correttive.

Nella sintesi che segue alcuni tra i punti più significativi della nuova normativa:

- VALUTAZIONE DEI RISCHI

Queste leggi hanno imposto la valutazione dei rischi che deve derivare da un'attenta analisi che l'imprenditore, che ha il compito di individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda, deve effettuare insieme ad altre importantissime figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e il medico competente. Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: il Documento Valutazione dei Rischi (DVR).

La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in tre parti e deve individuare:

- un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
- una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale;
- un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.

Il DVR deve essere firmato con data dal Datore di lavoro, dal RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, dal RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico competente.

- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (PATENTE)

E' stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico. Tale sistema opererà nel settore edile per mezzo della istituzione di una '**patente**', strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (i 'punti patente') per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni precedentemente applicate da parte degli organi di vigilanza. Nella fase di 'qualificazione' dell'impresa ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile si attribuirà un punteggio che ne misuri l'idoneità ed il cui 'azzeramento' determini l'impossibilità per l'impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

- CERTIFICAZIONE

Viene riservato agli Organismi Paritetici bilaterali (O.O.PP.)¹ – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita certificazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il 'controllo sociale' della bilateralità non abbia operato).

- FORMAZIONE

¹ Si intendono per OO.PP. gli organismi composti da rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori all'interno dei quali si cercano le soluzioni a problematiche di comune interesse.

Il ruolo degli OO.P.P. viene potenziato anche per le attività di 'promozione' o 'svolgimento' della formazione. Nelle aziende di ogni tipo deve essere realizzata una adeguata formazione riguardante il Primo Soccorso e la Prevenzione Incendi. Nelle imprese fino a 5 lavoratori può formarsi il datore di lavoro, in caso vi siano più di 5 lavoratori del compito va incaricato un altro soggetto.

Particolarmente per il settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, viene sottolineata l'importanza della formazione dei preposti (ovvero dei capicantiere o capisquadra), che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere, in quanto sono coloro che sovrintendono al montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature e verificano periodicamente il loro stato, ad esempio in relazione alle condizioni atmosferiche.

- SANZIONI

Le sanzioni previste possono essere corrispondenti sia all'arresto che all'ammenda in relazione alla gravità del reato.

- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, nel caso di riscontrato impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro possono adottare provvedimenti sospensivi delle attività lavorative. Tali organi possono disporre la sospensione anche per mancanza di sicurezza.